

Rapporto

| numero | data | Dipartimento |
|---------------|-------------------|--------------|
| 5442 R | 1° settembre 2004 | ISTITUZIONI |
| Concerne | | |

della Commissione della legislazione sul messaggio 11 novembre 2003 concernente il progetto di alleggerimento della legislazione cantonale - approvazione del pacchetto B

1. PREMESSA

Con il messaggio qui in esame il Consiglio di Stato presenta obiettivi e modalità del processo di alleggerimento della legislazione cantonale. Gli obiettivi dell'operazione, avviata in occasione del Duecentesimo di appartenenza del Ticino alla Svizzera, sono definiti come segue:

- a) abrogare le norme desuete e sopprimere le disposizioni ridondanti e contraddittorie;
- b) ridurre le limitazioni procedurali e burocratiche nell'intento di favorire il rapporto fra cittadino e Stato;
- c) permettere all'Amministrazione cantonale di adattare le decisioni alle particolarità del caso e di operare in modo più efficace ed efficiente nei limiti della sicurezza giuridica e del rispetto del principio della parità di trattamento;
- d) limitare allo stretto necessario le norme sulla procedura e l'organizzazione.

Il lavoro, che tocca complessivamente 534 atti normativi, è previsto in tre fasi.

La prima (pacchetto A) ha già avuto luogo ed ha portato all'abrogazione di 71 atti di competenza del Consiglio di Stato e alla modifica di ulteriori 67 atti sempre di competenza governativa.

La seconda (pacchetto B) è l'oggetto del messaggio qui in esame. Essa si divide in due parti, di cui la prima (B1) propone l'abrogazione di 17 atti di competenza del Gran Consiglio e la seconda (B2) la modifica di ulteriori 10 atti, sempre di competenza parlamentare.

La terza fase, il pacchetto C, sarà caratterizzata da sole modifiche di legge ed è da prevedere nel corso della legislatura in corso.

2. I LAVORI COMMISSIONALI SUL PACCHETTO B

La Commissione della Legislazione, nell'esaminare il pacchetto B, ha innanzitutto proceduto all'audizione del direttore del Dipartimento delle Istituzioni, del direttore della Divisione della giustizia e dell'esperto incaricato dal Consiglio di Stato per la messa a punto del progetto prof. dr. iur. Georg Müller, ordinario di diritto costituzionale, amministrativo e di legislazione presso la facoltà di diritto dell'Università di Zurigo. Durante l'audizione sono

state ribadite le finalità dello stesso, già ricordate in entrata del presente rapporto, finalità che di principio la Commissione condivide.

Entrando nel merito dell'oggetto, va dapprima segnalato come la Commissione abbia dovuto constatare che le informazioni contenute nel messaggio relative ad ogni atto di cui si chiede l'abrogazione o la modifica siano abbastanza succinte. In diversi casi esse non hanno permesso di comprendere subito la portata di ogni singola abrogazione o modificazione (cfr. commenti alle abrogazioni del Decreto legislativo concernente la creazione di un Istituto cantonale di maternità del 30 gennaio 1933, del Decreto legislativo concernente lo smaltimento dei rifiuti di origine animale del 15 febbraio 1993, del Decreto legislativo sull'uso delle strade cantonali e circolari per l'esercizio delle ferrovie regionali del 3 giugno 1899). Per questo motivo è stato necessario costituire una sottocommissione, i cui lavori di approfondimento sono durati parecchio tempo. Tempo che si sarebbe potuto risparmiare se il messaggio fosse stato più completo ed avesse informato da subito fino in fondo il Parlamento sulle conseguenze di ogni proposta di abrogazione e di modifica legislativa. Traendo spunto da questa esperienza la Commissione coglie oggi l'occasione per raccomandare al Consiglio di Stato di voler offrire al Gran Consiglio un'informazione completa sulle modifiche di legge, il loro obiettivo specifico e la loro portata in occasione della presentazione del futuro pacchetto C.

Sebbene l'alleggerimento delle leggi sia stato concepito di principio come un'operazione di carattere formale, durante i suoi lavori la Commissione ha avuto l'impressione che nel pacchetto B qua e là siano stati inseriti in maniera non del tutto appropriata degli oggetti che implicano scelte di merito, che avrebbero fatto meglio ad essere presentati con messaggi singoli in ossequio al principio della trasparenza dell'iter legislativo. Questa problematica ha sollevato degli scetticismi in alcuni commissari ed ha portato la Commissione a proporre con questo rapporto al Gran Consiglio di non entrare in materia su alcuni di essi, invitando il Governo a ripresentarli singolarmente con messaggi ad hoc. Anche su questo punto la Commissione raccomanda al Consiglio di Stato, in vista del pacchetto C, di tenere ben distinti gli aspetti formali da quelli di merito.

In alcuni casi la Commissione ha pure dovuto constatare che il Consiglio di Stato ha avanzato proposte di modifica legislativa dopo aver preso atto del fatto che la situazione giuridica non corrisponde, o non corrisponde più, alla realtà di fatto. Modifiche di legge che fanno seguito a modifiche di fatto, precedenti piuttosto pericolosi che il Legislatore non può lasciare passare senza manifestare la propria preoccupazione. Simili fattispecie non sembra alla Commissione possano e debbano essere trattati in un'operazione come l'alleggerimento della legislazione cantonale, operazione che ha di principio un carattere più formale che sostanziale. La constatazione è oltretutto preoccupante in sé, poiché lascia intendere che nella gestione della cosa pubblica esistano delle zone d'ombra nelle quali la realtà di fatto non corrisponda alle prescrizioni legali decise seguendo il processo democratico previsto dalla Costituzione. I sottoscritti commissari invitano quindi il Consiglio di Stato a voler vigilare particolarmente su questo aspetto, segnalando tempestivamente con dei messaggi ad hoc delle situazioni di questo tipo che dovessero emergere in futuro e proponendo negli stessi soluzioni adeguate a rispettare scrupolosamente il principio della legalità, fondamento del moderno stato di diritto.

2.1 Le abrogazioni (pacchetto B1)

Prima di entrare nel merito delle abrogazioni richieste è utile segnalare un fatto formale importante. Il corpus iuris ticinese ha forza giuridica unicamente attraverso la pubblicazio-

ne degli atti nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU) e non attraverso la pubblicazione degli atti normativi nella Raccolta delle leggi (RL). Siccome il BU ha un carattere cronologico, con il Decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino del 28 dicembre 1956 il Gran Consiglio decise saggiamente di istituire una raccolta a carattere analitico sprovvista di forza giuridica denominata Raccolta delle leggi, la quale oggi funge da strumento principale di lavoro per chiunque voglia consultare le leggi ed i regolamenti ticinesi. Essa però, come detto, non ha forza giuridica, per cui gli atti da ritenersi tuttora in vigore sono quelli pubblicati sul BU non abrogati posteriormente. Ora, siccome il lavoro qui in esame si è fondato sui documenti presenti nella RL e siccome in tale raccolta non sono inseriti che gli atti normativi in senso stretto, contenenti norme di diritto aventi carattere generale e astratto, la Commissione si è posta innanzitutto la questione a sapere perché procedere all'abrogazione delle norme semplicemente fondandosi sul fatto che esse risultano pubblicate nella RL o nel suo indice quando nessuna abrogazione viene chiesta per atti regolarmente pubblicati nel BU ma non nella RL, come tutti i decreti a carattere finanziario. La domanda non ha trovato una risposta convincente, anche se va sottolineato come gli atti a carattere finanziario esauriscono di fatto la loro forza con il pagamento dell'importo previsto.

Sebbene la questione rimanga aperta, la Commissione ha comunque deciso di dar seguito alle proposte di abrogazione formulate dal Consiglio di Stato nei termini che seguono. Ecco una presentazione succinta dei 17 atti di cui il Consiglio di Stato chiede l'abrogazione e le raccomandazioni commissionali.

2.1.1 *Legge sulla stampa del 13 giugno 1834*

La legge ha quasi 200 anni ed è completamente desueta. Segnatamente essa non rispetta più diritti fondamentali garantiti dalle Costituzioni cantonale e federale in materia di libertà di stampa. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.2 *Legge sulla responsabilità del Consiglio di Stato del 28 maggio 1841*

Anche questa legge è vecchia di oltre 150 anni e desueta. La materia è oggi regolata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, che in una norma transitoria abroga già la legge del 1841 per quanto in contrasto con essa. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione definitiva.

2.1.3 *Legge sull'istituzione dei collegi dei probiviri del 22 maggio 1918*

Questa legge, vecchia di quasi 100 anni, non è più applicata. In materia di controversie individuali sul contratto di lavoro il valore litigioso massimo per l'intervento dei probiviri da essa previsto è di soli fr. 250.-. In materia di controversie sui contratti collettivi di lavoro essa è stata di fatto sostituita dai Decreti legislativi istituenti l'Ufficio cantonale di conciliazione del 12 settembre 1919 e 12 gennaio 1921. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.4 *Decreto legislativo circa l'aiuto alle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri agli artigiani e negozianti al minuto del 16 marzo 1942*

Le cooperative definite in questo atto non esistono più ed esso ha perso qualsiasi importanza. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.5 *Legge concernente l'elezione degli assessori giurati federali del 19 dicembre 1983*

La nuova Costituzione federale ha abolito la funzione degli assessori giurati federali e quindi la legge non ha più senso. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.6 *Legge organica comunale del 1 marzo 1950*

Si tratta della vecchia LOC, completamente riformata nel 1987, che era rimasta in vigore solo per alcuni suoi articoli concernenti i Comuni che non disponevano di piano finanziario. Siccome questo strumento oggi è a disposizione di tutti i Comuni queste norme non trovano più applicazione. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.7 *Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi del 18 febbraio 1991*

Dal 1997 il finanziamento da parte dello Stato previsto nel DL è stato sospeso come misura di risparmio, malgrado il tenore dell'atto legislativo. La Banca dello Stato ha ripreso questo impegno finanziario a titolo di sponsoring. L'abrogazione dell'atto avrebbe per conseguenza, in caso di disimpegno da parte della banca, la necessità di trovare nuovi sponsor. Ritenendo questa proposta una decisione di merito, non attinente all'operazione di alleggerimento delle leggi, la Commissione ha ritenuto di rinviare la questione al Governo senza sottoporre l'abrogazione del decreto al voto del Gran Consiglio.

2.1.8 *Decreto legislativo di attuazione della LF 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione, della LF 26 settembre 1890 sulle marche di fabbrica e di commercio e della LF 30 marzo 1900 sui disegni ed i modelli industriali del 17 febbraio 1958*

In materia di proprietà intellettuale la procedura è oggi retta esaustivamente dalla Legge organica giudiziaria civile e penale (LOG), oggetto anche di alcune modifiche inserite nella seconda parte di questo messaggio. Per questo si raccomanda l'abrogazione del DL.

2.1.9 *Decreto legislativo di applicazione degli artt. 45 e 53 della LF concernente la procedura nelle contestazioni circa il diritto sulle opere letterarie ed artistiche del 1 luglio 1936*

Questo DL può essere abrogato poiché si riferisce ad una legge federale del 1922, abrogata da una nuova legge adottata nel 1992. La modifica della LOG di cui alla seconda parte del messaggio e del rapporto comprenderà anche disposizioni procedurali in materia di diritti d'autore. Per questo si raccomanda l'abrogazione del DL.

2.1.10 *Legge sull'attuazione degli artt. 7 e 16 della LF 20 dicembre 1962 sui cartelli e le organizzazioni analoghe del 7 luglio 1964*

Anche in questo caso la legge può essere abrogata poiché riferita a disposizioni federali ormai decadute e perché la materia procedurale è già parzialmente regolata dal diritto cantonale. In ogni caso la modifica della LOG di cui alla seconda parte del messaggio e del rapporto prevede delle disposizioni in materia. Per questo si raccomanda l'abrogazione di questo atto.

2.1.11 Legge sulle collette del 8 ottobre 1952

In questo caso si è di fronte ad una scelta di merito, che avrebbe fatto meglio ad essere trattata con un messaggio separato. Le motivazioni a sostegno dell'abrogazione dell'atto si riferiscono alla difficoltà amministrativa a gestire il controllo delle collette autorizzate e non autorizzate, alla disparità di trattamento tra le collette organizzate completamente in Ticino, sottoposte ad autorizzazione, e quelle organizzate da fuori Cantone ma rivolte anche al Ticino, esenti da autorizzazione. La Commissione raccomanda ciononostante l'abrogazione dell'atto, ma a condizione di inserire nella Legge sulla scuola una norma che riprenda il suo art. 8 abrogato, per evitare che le scuole perdano il controllo di quanto avviene al loro interno in materia di collette (cfr. 2.2.3.).

2.1.12 Legge d'applicazione della LF 13 giugno 1928 sulla tubercolosi del 13 novembre 1934

La legge è divenuta desueta perché la Legge sanitaria del 1989 regola già esaustivamente la materia. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.13 Decreto legislativo concernente la creazione di un Istituto cantonale di maternità del 30 gennaio 1933

L'atto riguardava l'accettazione di una donazione da parte del Cantone per la creazione dell'istituto che oggi, segnatamente dopo la nascita dell'Ente Ospedaliero Cantonale, non esiste più. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.14 Legge concernente il promovimento della costruzione di abitazioni del 16 giugno 1966

Questa legge cantonale era stata adottata in applicazione di una vecchia legge federale di sussidiamento degli alloggi a pigione moderata rimasta in vigore fino al 2003. Caduta la legge federale non vi è più ragione di mantenere in vigore la legge cantonale. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.15 Decreto legislativo concernente lo smaltimento dei rifiuti di origine animale del 15 febbraio 1993

La materia dell'eliminazione dei rifiuti di origine animale è esaustivamente retta dall'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 3 febbraio 1993 (OERA) e dalla relativa legge cantonale di applicazione del 8 marzo 1995. Il DL non ha quindi più ragione di rimanere in vigore. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.16 Decreto legislativo sull'uso delle strade cantonali e circolari per l'esercizio delle ferrovie regionali del 3 giugno 1899

Il DL ha ormai più di 100 anni ed è divenuto desueto a seguito dell'adozione di diverse riforme in materia, prima tra tutte l'adozione della LF sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.1.17 Legge sulle miniere e torbiere del 10 giugno 1853

Questa legge, vecchia di 150 anni, è superata. La materia è comunque retta esaustivamente dal Codice civile svizzero e dalla Legge cantonale sul demanio pubblico. Per questo se ne raccomanda l'abrogazione.

2.2 Modifiche di legge (pacchetto B2)

Qui di seguito ecco una presentazione succinta delle modifiche di legge inserite in questo messaggio e le raccomandazioni commissionali.

2.2.1 Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910

Il Consiglio di Stato chiede di modificare radicalmente l'art. 22, inerente la Sezione di diritto civile del Tribunale di appello, per aggiornare questa norma allo stato della legislazione federale e per poter abrogare due atti di cui alla prima parte del messaggio. Con questa modifica non si procede a nessun cambiamento di competenza a giudicare in materia di diritto civile, ma solo ad un riordino delle norme che definiscono tale competenza. Con lettera 13 gennaio 2004 indirizzata alla Commissione l'amministrazione segnala un errore nel disegno di legge e chiede di modificare il termine "inappellabili" con "appellabili" alla lettera D) della disposizione.

L'amministrazione ha pure segnalato l'opportunità di abrogare l'art. 7bis, relativo alla nomina a tempo determinato di un pretore straordinario per il Distretto di Lugano.

Le due proposte di modifica della LOG agli art. 7bis e 22 sono accolte dalla Commissione che ne raccomanda l'adozione.

2.2.2 Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998

Il Consiglio di Stato propone innanzitutto la modifica degli artt. 58 e 60 per introdurre la firma di proponenti e candidati tra i requisiti richiesti al momento del deposito di candidature alle elezioni e per introdurre delle nuove modalità per evitare il controllo formale centralizzato ed eseguito a posteriori delle firme dei proponenti e dei candidati. In sostanza si chiede a proponenti e candidati di firmare la proposta e la candidatura nonché di allegare un nuovo atto denominato "attestazione della capacità elettorale".

La Commissione ritiene che questa modifica legislativa tocchi una questione di merito, poco attinente all'obiettivo dell'alleggerimento della legislazione cantonale, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione dell'attestazione della capacità elettorale. Questa nuova formalità ridurrebbe certamente il carico lavorativo per l'amministrazione cantonale, ma appesantirebbe esageratamente la procedura di presentazione delle liste e delle candidature da parte dei responsabili delle liste.

Per questo motivo la Commissione raccomanda di accogliere solo la modifica del cpv. 4 dell'art. 58 e di rinunciare al nuovo cpv. 5 proposto dal Consiglio di Stato. Parimenti si raccomanda di non modificare l'art. 60 cpv. 3, il cui tenore è stato modificato nel marzo 2004 (dibattito sulla questione morale), quindi posteriormente alla pubblicazione del messaggio qui in discussione.

All'art. 66 cpv. 3 il Consiglio di Stato propone di ritornare alla formulazione proposta con il messaggio 5357 per regolare la competenza di determinazione dell'ordine successivo delle schede dei vari gruppi mediante sorteggio nelle elezioni con il sistema proporzionale. Dopo verifica del fondamento della richiesta, la Commissione propone di dar seguito a questa modifica di legge, poiché la formulazione della norma proposta a suo tempo dalla

Commissione Costituzione e diritti politici con il rapporto 5357R, poi adottata dal Gran Consiglio, risulta effettivamente lacunosa.

2.2.3 Legge della scuola del 1 febbraio 1990

Le modifiche agli artt. 7 cpv. 4, 11 cpv. 2 e 4, 18, 32, 38 cpv. 1, 69, 70, 82 cpv. 6, 85 cpv. 3 e 86 cpv. 3 sono di carattere meramente formale e tendono a togliere riferimenti ridondanti e rigidi alla legislazione, a modificare denominazioni non più attuali o riferimenti a istituti non più esistenti.

Le modifiche all'art. 15 cpv. 1 e 8 sono invece proposte per permettere l'inizio dell'anno scolastico sempre di lunedì, derogando alla regola attuale che fissa l'inizio dell'anno nel corso del mese di settembre, e per permettere la tenuta degli esami nelle scuole postobbligatorie di sabato.

La Commissione raccomanda l'adozione di tutte le modifiche di legge proposte ad eccezione di quella all'art. 15 cpv. 1, ritenendo quest'ultima una decisione di merito sufficientemente importante da meritare una trattazione separata con un messaggio ad hoc.

Richiamando quanto già detto nel capitolo sulle abrogazioni, d'accordo con il Dipartimento competente si raccomanda pure l'adozione del nuovo art. 18a, il quale sostituisce l'art. 8 dell'abroganda Legge sulle collette.

2.2.4 Legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990

La modifica dell'art. 10 cpv. 1 che introduce l'obbligatorietà di partecipazione all'aggiornamento da parte dei docenti a partire da due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico, e non a partire da una, corrisponde a quanto previsto già attualmente dall'art. 44 cpv. 2 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).

La modifica dell'art. 12 cpv. 2, inerente i costi delle supplenze nelle scuole comunali, abroga invece un riferimento all'art. 34 della Legge sugli stipendi ormai desueto, poiché tali costi sono da qualche tempo unicamente a carico di Comuni e Consorzi (misura di risparmio). Per la verità, da una verifica effettuata presso il Dipartimento, risulta che malgrado i testi di legge alcune supplenze vengano comunque sussidiate, segnatamente quelle imposte da decisioni cantonali. Al proposito si invita il Dipartimento stesso a voler regolare la questione con precisione, al fine di non far mancare a questi sussidi la base legale necessaria.

Infine, la modifica dell'art. 25 cpv. 2 e l'abrogazione dell'art. 26 sono di puro carattere formale.

La Commissione raccomanda l'adozione delle proposte formulate nel messaggio inerenti questa legge.

2.2.5 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996

Le modifiche agli artt. 8 cpv. 2, 22, 43 cpv. 4 e 49 cpv. 1 di questa legge sono di mero carattere formale.

La Commissione ne raccomanda l'adozione.

2.2.6 Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974

Le modifiche di cui agli artt. 3 cpv. 1, 8, 11 cpv. 2 e 32 cpv. 2 della legge sono di mero carattere formale e possono essere accolte senza alcun problema.

Diverso invece il discorso della modifica proposta all'art. 6 cpv. 1. Malgrado questa norma preveda nella versione vigente un ruolo per gli orientatori nel ciclo d'osservazione, il Con-

siglio di Stato ne chiede la modifica poiché ciò non corrisponderebbe, o non corrisponderebbe più, alla realtà di fatto. In questo caso ci troviamo di fronte ad una modifica di legge che fa seguito ad una modifica di fatto, operazione che la Commissione ritiene di non poter accettare nel quadro del presente progetto, poiché meritoria di un messaggio ad hoc. Anche la modifica dell'art. 16, che cambia il termine di "prova orientativa cantonale" in "prova cantonale" e lascia al regolamento la determinazione del momento in cui tenere tali prove, non ci pare possa essere classificata tra le modifiche puramente formali. La stessa conclusione deve anche valere per la pura e semplice abrogazione richiesta per l'art. 26, inerente la centrale del materiale scolastico, che sembra essere stata abolita di fatto, semmai è stata creata in passato.

La Commissione della legislazione raccomanda l'adozione delle modifiche proposte dal Consiglio di Stato ad eccezione di quelle agli artt. 6, 16 e 26.

2.2.7 *Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982*

Le modifiche agli artt. 1, 6 e 11 della legge sono unicamente formali e possono essere adottate senza alcun problema. La Commissione della legislazione ne raccomanda l'adozione.

2.2.8 *Decreto legislativo sulla partecipazione dello Stato all'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974*

Le modifiche proposte al testo del DL pongono dei problemi apparsi alla Commissione difficilmente risolvibili nel quadro dell'operazione di alleggerimento della legislazione cantonale.

All'art. 3 lettera a) infatti il Consiglio di Stato vorrebbe togliere il vincolo di spesa di fr. 50'000.-, sostituendolo con un generico riferimento ad una posta del bilancio. Questa scelta di merito a mente della Commissione deve essere soppesata attentamente nel quadro di un messaggio di merito ad hoc.

Anche la modifica dell'art. 4 pare poco adeguata, poiché mira ad inserire in un atto legislativo il nome di una commissione creata da un regolamento di spettanza del Consiglio di Stato, quindi da un atto gerarchicamente inferiore. A parere della Commissione è più giudizioso in questo caso mantenere il testo attuale, nulla opponendosi al fatto che il Consiglio di Stato ravvisi nella Commissione di esperti menzionata nella norma la stessa commissione menzionata nella proposta di modifica.

2.2.9 *Decreto legislativo sulla costituzione della fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana del 5 novembre 1990*

Le modifiche agli artt. 2 e 6 del DL sono di puro carattere formale e la Commissione ne raccomanda l'adozione.

2.2.10 *Decreto legislativo sulla modifica di alcune leggi e decreti legislativi, per aggiornarli alla Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994*

Con questo decreto si intendono modificare tutti i riferimenti errati o mancanti alla Legge di procedura per le contravvenzioni in 24 atti normativi. Trattandosi di un'operazione meramente formale se ne raccomanda l'adozione.

5. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione propone in sostanza di accettare gran parte delle proposte del Consiglio di Stato presentate al Parlamento nel quadro del Pacchetto B del programma di alleggerimento della legislazione.

Le proposte rinviate al Governo per essere trattate separatamente riguardano scelte di merito che non possono trovare spazio nel quadro di questa operazione.

La Commissione, ringraziando l'Amministrazione per il sostegno dimostrato nella trattazione del messaggio, ribadisce le sue osservazioni riportate in entrata al presente rapporto augurandosi che vengano opportunamente tenute in considerazione nel quadro del futuro Pacchetto C.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Bobbià (con riserva) - Carobbio W. - Dafond -

Duca Widmer (con riserva) - Fiori - Genazzi -

Ghisletta D. - Jelmini - Mellini - Menghetti -

Pantani - Pedrazzini - Pini - Quadri - Vitta

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

sull'abrogazione di alcune leggi e decreti legislativi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione;
- in applicazione dei principi del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale, vertente a:
 - abrogare le norme desuete e sopprimere le disposizioni ridondanti e contraddittorie;
 - ridurre le limitazioni procedurali e burocratiche nell'intento di favorire il rapporto fra cittadino e Stato;
 - permettere all'Amministrazione cantonale di adattare le decisioni alle particolarità del caso e di operare in modo più efficace ed efficiente nei limiti
 - della sicurezza giuridica e del rispetto del principio della parità di trattamento;
 - limitare allo stretto necessario le norme sulla procedura e l'organizzazione,

d e c r e t a :

I.

Le seguenti leggi ed i seguenti decreti legislativi sono abrogati:

Decreto legislativo circa l'aiuto alle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri agli artigiani e negozianti al minuto - 16 marzo 1942 (v. BU 42, 140) - testo non inserito nella RL.

Legge sull'istituzione dei collegi dei probiviri - BU 18, 265 - 22 maggio 1918 - testo non inserito nella RL.

Legge sulla stampa - 13 giugno 1834 - testo non inserito nella RL.

Legge sulla responsabilità del CdS - BU 1841 - 1843, 72 - 28 maggio 1841 - testo non inserito nella RL.

Legge concernente l'elezione degli assessori giurati federali - 19 dicembre 1983.

Legge organica comunale - 1° marzo 1950.

Decreto legislativo d'applicazione degli artt. 45 e 53 della Legge federale del 7 dicembre 1922 concernente la procedura nelle contestazioni circa il diritto sulle opere letterarie ed artistiche - 1° luglio 1936.

Legge circa l'attuazione degli artt. 7 e 16 della Legge federale del 20 dicembre 1962 sui cartelli e le organizzazioni analoghe - 7 luglio 1964.

Decreto legislativo di attuazione delle leggi federali del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione, 26 settembre 1890 sulle marche di fabbrica e di commercio e 30 marzo 1900 sui disegni ed i modelli industriali - 17 febbraio 1958.

Legge sulle collette - 8 ottobre 1952.

Legge concernente il promovimento della costruzione di abitazioni - 16 giugno 1966.

Legge di applicazione alla LF 13 giugno 1928 sulla tubercolosi - 13 novembre 1934.

Decreto legislativo concernente la creazione di un Istituto cantonale di maternità - 30 gennaio 1933 - testo non inserito della RL.

Decreto legislativo concernente lo smaltimento dei rifiuti di ordine animale - 15 febbraio 1993.

Decreto legislativo di Regolamento per l'uso delle strade cantonali e circolari per l'esercizio delle ferrovie regionali - 3 giugno 1899.

Legge sulle miniere e torbiere - 10 giugno 1853.

II.

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 7bis

Abrogato.

Art. 22

Sezione di diritto civile

La Sezione di diritto civile del Tribunale d'appello è composta di 8 giudici e comprende:

a) la Prima Camera civile, di 3 membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le sentenze dei Pretori non dichiarate inappellabili, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;
2. gli appelli contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia;
3. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di annullamento dell'acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;
6. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni a famiglie;
7. le impugnazioni previste dal Concordato intercantonale sull'arbi-

trato (CIA) nelle materie di cui al n. 1;

in prima istanza:

1. le cause proposte direttamente in appello vertenti sulle materie di cui al precedente n. 1, purché ne siano dati i presupposti (art. 302 CPC);
2. le cause di contestazione dell'adozione (art. 269 e segg. CC);
3. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie di cui al n. 1, previste dagli art. 2 e 5 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale;

b) la Seconda Camera civile, di 3 membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le sentenze dei Pretori non dichiarate inappellabili, in materia di codice delle obbligazioni, di circolazione stradale, di contratto d'assicurazione, di responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta, di concorrenza sleale, nonché le cause previste dalla Legge esecuzione e fallimenti non trattate in procedura sommaria (art. 18 LALEF);
2. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro di commercio;
3. le impugnazioni previste dal Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) nelle materie di cui al n. 1;

in prima istanza:

1. le cause proposte direttamente in appello vertenti sulle materie di cui al precedente n. 1, purché ne siano dati i presupposti (art. 302 CPC);
2. le procedure in tema di moratoria, di fallimento e di concordato delle banche e delle casse di risparmio;
3. le cause civili previste dalla Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini, dalla Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori, dalla Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, dalla Legge federale sulla protezione del design, dalla Legge federale sui brevetti d'invenzione e dalla Legge federale sulla protezione delle novità vegetali;
4. le cause in materia di concorrenza sleale, connesse con una controversia civile sulla base di una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica;
5. le cause previste dalla Legge federale sui cartelli e le organizzazioni analoghe;
6. le cause promosse per danni d'origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare;
7. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie di cui al n. 1, previste dagli art. 2 e 5 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale;

c) una Camera di cassazione civile di 3 membri che giudica i ricorsi in

cassazione contro le sentenze dei giudici di pace e quelle inappellabili dei pretori;

- d) una Camera di esecuzione e fallimenti composta di 3 membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza in sede unica cantonale e decide in grado di appello le cause di procedura sommaria proposte a norma della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in quanto siano appellabili per ragione di valore.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 4

⁴I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, nome, data completa di nascita e domicilio.

Art. 66 cpv. 3

³Il Consiglio di Stato e i Municipi nelle elezioni comunali determinano di volta in volta mediante sorteggio l'ordine di successione nelle schede dei vari gruppi, rispettivamente delle candidature nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 4

⁴Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.

Art. 11 cpv. 2 e 4

²Gli organi scolastici sono:

- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
- c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- e) nelle scuole speciali, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.

⁴La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario.

Art. 15 cpv. 8

⁸Gli esami finali delle scuole post-obbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.

Art. 18

Gli allievi di ogni grado di scuola sono obbligatoriamente assicurati sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici secondo la Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

Art. 18a

Collette

Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria una espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

Art. 32

Abrogato.

Art. 38 cpv. 1

¹Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.

Art. 69

¹Le iniziative di radiotelescuola hanno lo scopo di proporre programmi radiofonici e televisivi di carattere educativo e informativo destinati, di regola, all'istruzione scolastica di ogni grado, all'aggiornamento dei docenti e alla formazione post-scolastica.

²La ripartizione delle spese per la produzione, la diffusione e la messa a disposizione dei programmi è stabilita da una speciale convenzione tra il Consiglio di Stato e il comitato della Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana.

³L'organizzazione della radiotelescuola è definita da uno speciale regolamento.

CAPITOLO III - EDUCAZIONE FISICA E SPORT

Art. 70

Educazione fisica e sport

Invariato.

Art. 82 cpv. 6

⁶L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario.

Art. 85 cpv. 3

³Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.

Art. 86 cpv. 3

³L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario e dei relativi regolamenti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

concernente l'aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

¹I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono essere chiamati a partecipare all'aggiornamento obbligatorio:

- nel periodo che va da inizio settembre a metà giugno per un massimo di 10 mezze giornata di vacanza;
- nelle due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane dopo la fine;
- in tempo di scuola.

Art. 12 cpv. 2

²Le spese di supplenza dei docenti comunali e consortili sono assunte dai rispettivi Comuni o consorzi.

Art. 25 cpv. 2

²La decisione sulle singole spese destinate all'aggiornamento dei docenti cantonali è di competenza del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. La decisione dipartimentale è definitiva.

Art. 26

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

²Oltre a quanto stabilito dalla presente legge, per la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni della Legge organica comunale.

Art. 22

**Orientamenti
programmatici**

Gli orientamenti programmatici per la scuola dell'infanzia stabiliscono i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

Art. 43 cpv. 4

⁴Per il resto sono applicabili le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali.

Art. 49 cpv. 1

¹Sono operatori e organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza:

- a) gli ispettori di circondario e il rispettivo collegio;
- b) i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola media del 21 ottobre 1974; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

¹Nella scuola media pubblica l'insegnamento e il materiale scolastico sono gratuiti.

Art. 8 lett. a)

I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:

- a) a conferire all'allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva.

Art. 11 cpv. 2 lett. a) e c)

²Esso è costituito, secondo un piano cantonale di competenza del Consiglio di Stato, di:

- a) docenti di sostegno, operanti negli istituti scolastici;
- c) prove cantonali.

Art. 32 cpv. 2

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 è modificata come segue:

Art. 1

La presente legge si applica alle scuole medie superiori, ossia al liceo e alla Scuola cantonale di commercio.

Art. 6

Abrogato.

Art. 11

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

sulla costituzione della fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana del 5 novembre 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

Il Decreto legislativo sulla costituzione della fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana del 5 novembre 1990 è modificato come segue:

Art. 2

È stanziato un credito di fr. 75'000.- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.

Art. 6

La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

II.

La presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

sulla modifica di alcune leggi e decreti legislativi, per aggiornarli alla Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2004 n. 5442 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941 è modificata come segue:

Art. 10

**Competenza per
il giudizio e
procedura**

Il giudizio sulle contravvenzioni alla presente legge spetta alla Pretura penale ed alle Assise Correzionali in conformità della Legge organica giudiziaria.
È applicabile la procedura prevista dal Capitolo I della Legge sulla procedura per le contravvenzioni.

II.

La Legge per lo stato di necessità, del 15 aprile 1996 è così modificata:

Art. 20

**Disposizioni
penali**

Riservata l'applicazione delle norme del Codice penale svizzero, le infrazioni alla presente legge sono punite con una multa fino a fr. 5'000.-. È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

III.

La Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza, dell'8 novembre 1976 è così modificata:

Art. 22 cpv. 1

Penalità

¹Chiunque viola le disposizioni della presente legge e del regolamento di applicazione è punito con la multa sino a fr. 20'000.- secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.

IV.

La Legge cantonale di applicazione della Legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile del 7 novembre 1988 è modificata come segue:

Art. 17

Perseguimento penale

Le infrazioni alla legge federale e alle relative disposizioni esecutive sono perseguite:

- a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
- b) dall'autorità giudiziaria nei casi di pene privative della libertà secondo la procedura penale.

V.

La Legge di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981, del 12 marzo 1984 è modificata come segue:

Art. 5

Penalità

Le infrazioni alla LLD sono perseguite secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.

VI.

La Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 2

Diritto applicabile

²Per la procedura sono applicabili la Legge di procedura per le cause amministrative e la Legge di procedura per le contravvenzioni.

VII.

La Legge sulle lotterie e sui giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è modificata come segue:

Art. 22

Le violazioni della presente legge sono punite conformemente alle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni dal Dipartimento competente con una multa sino a fr. 1'000.-, riservate le sanzioni penali previste dagli artt. 38 e seguenti della Legge federale sulle lotterie.

VIII.

La Legge sui campeggi del 16 aprile 1985 è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 1

Multa
a) dipartimentale

¹Le infrazioni alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione sono punite dal Dipartimento competente con una multa da un minimo di fr. 20.- ad un massimo di fr. 10'000.- giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

IX.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 375ter cpv. 1 e 4

Competenza,
querela e procedura
contravvenzionale

¹La competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento delle istituzioni.

⁴È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

X.

La Legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3

Sanzioni

³L'incaricato comunale od il geometra che dovesse venir meno alle prescrizioni del presente articolo, è passibile di una multa sino a fr. 1'000.-, da infliggere dal Consiglio di Stato a norma della Legge di procedura per le contravvenzioni.

XI.

La Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 21 marzo 1988 è modificata come segue:

Art. 25

X. Perseguimento
penale

I reati previsti dagli artt. 28, 29, 30 e 31 LAFE sono perseguiti, se trattasi:

- a) di contravvenzioni, giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni;
- b) di delitti, giusta la procedura ordinaria.

XII.

La Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

Norme penali

²Le contravvenzioni per negligenza ai sensi dell'articolo 113 LAINF, alla presente legge ed alle sue disposizioni esecutive sono punite con la multa fino a fr. 5'000.-. La decisione spetta al dipartimento secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.

XIII.

La Legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, del 24 settembre 1985 è modificata come segue:

Art. 7

Autorità amministrativa con competenze penali

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 9 cpv. 1

Organi amministrativi

¹Qualora il contravventore si opponga alla procedura di multa disciplinare il Dipartimento competente dà avvio alla procedura ordinaria prevista dalla legislazione cantonale in materia di contravvenzioni.

XIV.

La Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912 è modificata come segue:

Art. 29

Le contravvenzioni a questa legge od agli ordini dell'autorità competente sono passibili di una multa da fr. 5.- a fr. 500.- da infliggersi dal Consiglio di Stato.

La multa potrà essere portata a fr. 1'000.- in caso di recidiva.
È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

XV.

La Legge cantonale sull'affitto agricolo (LCAA) del 16 maggio 1988 è modificata come segue:

Art. 16

Infrazioni

Le infrazioni alla LAA e alle norme cantonali di applicazione sono perseguite dal Dipartimento secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.

XVI.

La Legge di applicazione alla Legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2

Disposizioni penali

²Ogni altra infrazione alla Legge o all'Ordinanza federale (OPAn) per la quale è prevista la multa è perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni.

XVII.

La Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie (Legge sulle epizootie) del 3 giugno 1969 è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 4

Delitti e contravvenzioni; procedura

⁴Nei casi del secondo e del terzo capoverso è applicabile la procedura prevista dalla Legge di procedura per le contravvenzioni.

XVIII.

La Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 2

Competenza e procedura

²Gli altri reati di caccia previsti dalla Legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni. Se il Dipartimento ritiene doversi infliggere la pena dell'arresto trasmette l'incarto all'Autorità giudiziaria.

XIX.

La Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975 è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 3

Infrazioni ³È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

XX.

Il Decreto legislativo regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928 è modificato come segue:

Art. 8

Le contravvenzioni al presente decreto e alle norme di applicazione sono punite con una multa sino a fr. 30'000.- applicata dal Dipartimento del territorio. Fanno stato gli articoli della Legge di procedura per le contravvenzioni. È riservata l'azione di risarcimento dei danni.

XXI.

La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3

Disposizioni penali ³Le infrazioni alla presente legge sono perseguite dal Dipartimento competente con la multa fino al massimo di fr. 10'000.-, è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

XXII.

Il Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 - 16 dicembre 1991 è modificato come segue:

Art. 8 cpv. 2

Disposizioni penali ²Le contravvenzioni punite dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 61 LPA) sono perseguite dal Dipartimento competente con la multa fino al massimo di fr. 20'000.-. È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

XXIII.

Il Decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri del 16 marzo 1994 è modificato come segue:

Art. 8

Penalità

I contravventori sono puniti con una multa sino a fr. 5'000.-. Il Dipartimento del territorio istruisce i casi che gli sono segnalati e decide sull'importo delle multe da infliggere. È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

XXIV.

La Legge di applicazione della Legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

Autorità penale

²Nei casi di lieve entità tale competenza è demandata al Dipartimento, che può infliggere una multa sino a fr. 2'000.- conformemente alla Legge di procedura per le contravvenzioni.

XXV.

Le presenti modifiche sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.